

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2361 del 2011, proposto da: \*\*\*\*\* , rappresentato e difeso dall'avv. Clara Provezza, con domicilio eletto presso Clara Provezza in Milano 4381af, via Spartaco 38;

**contro**

Ministero dell'Interno Prefettura della Provincia di Milano, Questura della Provincia di Milano, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

**per l'annullamento**

accertamento dell'illegittimità dell'inerzia della Prefettura di Milano a seguito di diffida stragiudiziale notificata alla Prefettura in data 13.05.2011, in ordine alla domanda di emersione del 18.09.2009 di lavoro irregolare di cittadino extracomunitario addetto al lavoro subordinato presentata dal sig. \*\*\*\*\* , con richiesta di rilascio di permesso di soggiorno in favore del sig. \*\*\*\*\* e di accesso agli atti amministrativi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Prefettura della Provincia di Milano, Questura della Provincia di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 il dott. Angelo De Zotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Il sig. \*\*\*\*\* ha presentato, alla Prefettura di Milano, in data 18.09.2009, domanda di emersione per regolarizzare la posizione lavorativa del sig. \*\*\*\*\*.

A fronte del silenzio della Prefettura, veniva notificato dapprima atto di diffida e quindi il presente ricorso, finalizzato ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia della Prefettura di Milano sulla domanda di emersione sopra indicata.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 3 novembre 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Il ricorso merita accoglimento, visto che risulta pacificamente provata la presentazione dell'istanza di emersione, senza che il Ministero dell'Interno abbia provveduto sulla stessa nel termine di legge cui all'art. 2, comma 3°, della legge 241/1990 (infatti, in mancanza di una norma specifica sulla durata del procedimento contenuta nell'art.1-ter sopra citato, deve ritenersi applicabile la norma generale di "chiusura" di cui all'art. 2 della legge 241/1990).

L'Avvocatura dello Stato si è poi limitata ad una difesa di mero stile, senza nulla addurre in ordine alla eventuale conclusione del procedimento.

Per effetto dell'accoglimento del gravame, il Ministero dell'Interno dovrà provvedere sulla domanda della ricorrente, adottando un provvedimento esplicito, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Il Collegio ravvisa giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo **accoglie** nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)